SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1510)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

e col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1985

Modificazioni agli articoli 5 e 6 della legge 21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in materia di cittadinanza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 21 aprile 1983, n. 123, ha parzialmente modificato la normativa generale sulla cittadinanza adeguandola, tra l'altro, alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, che aveva sancito l'incostituzionalità dell'articolo 1, numero 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, « nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina ».

L'articolo 5 della citata legge n. 123 del 1983 ha infatti introdotto nel nostro ordinamento il principio che anche i figli di madre italiana sono italiani, stabilendo altresì che nei casi di doppia cittadinanza, prevedibilmente in aumento a seguito di tale estensione del modo di acquisto, il figlio debba optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. La *ratio* della norma è evidentemente quella di consentire che il doppio cittadino non perda la cittadinanza italiana qualora intenda conservarla.

Purtroppo, le caratteristiche delle nostre comunità all'estero — sparse nei più diversi Paesi, sovente in aree geografiche di vastissime dimensioni — fanno sì che non sempre i concittadini colà residenti siano pienamente a conoscenza dell'evoluzione del nostro sistema legislativo, con la conseguenza, nel caso specifico, che numerosi sono i

casi di coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana per non aver reso la dichiarazione di volontà prescritta dalla legge.

La gravità di tale fenomeno — cui, d'altra parte, non sono rimasti estranei finanche i residenti in Italia — appare ancora maggiore quando si pensi che nella legislazione vigente non sono presenti norme che prevedano espressamente un'ipotesi di riacquisto della cittadinanza per chi l'abbia persa a seguito della mancata opzione ai sensi del precitato articolo 5, secondo comma, della legge n. 123 del 1983.

L'intera normativa sulla cittadinanza — risultante dalla sovrapposizione « per strati » di varie modificazioni alla legge fondamentale del 1912 — necessita di una revisione organica, come del resto è stato auspicato sia dal legislatore del 1983, nell'adottare la legge n. 123, sia dalla Corte costituzionale nell'emettere la sentenza n. 30 di quello stesso anno.

In tal senso, il Governo intende presentare al Parlamento un disegno di legge di carattere generale che, oltre a recepire in tutte le sue conseguenze il principio della parità tra uomo e donna, si ispiri al criterio del rispetto della volontà dell'individuo in ordine al mantenimento della cittadinanza.

Le pressanti istanze dei connazionali che hanno manifestato il desiderio di essere reintegrati nella cittadinanza italiana, persa a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme, appaiono tuttavia particolarmente meritevoli di sollecito accoglimento. Pertanto, considerato che nell'attuale sistema normativo non è chiaramente individuabile una linea interpretativa che consenta di superare le lacune, prima viste, relative ad una specifica ipotesi di riacquisto e tenuto conto, altresì, che la necessaria complessità della discussione attorno al disegno di legge di riforma organica potrebbe non consentirne la definitiva approvazione in tempi brevi, il Governo sottopone ora all'esame del Parlamento un provvedimento di carattere transitorio.

Nel convincimento dell'esigenza di una globale sistemazione della questione nell'ambito della legge organica, l'iniziativa è intesa a prorogare sino all'entrata in vigore della legge stessa il termine per l'esercizio dell'opzione (articolo 1, primo comma). Allo stato attuale tale termine è, come detto, di un anno dal raggiungimento della maggiore età.

Lo stesso articolo 1, secondo comma, consente poi il riacquisto in forma agevolata della cittadinanza italiana da parte di coloro che l'abbiano persa per i motivi sopra esposti.

L'articolo 2, infine, riproduce sostanzialmente una disposizione già presente nella legge n. 123 del 1983, il cui articolo 6 eleva da uno a due anni, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge, il termine decorso il quale è preclusa l'emanazione del decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza, presentata ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge n. 123 del 1983. La complessità e la delicatezza degli adempimenti istruttori necessari per l'eventuale adozione di tale rilevante provvedimento inducono, sulla base della concreta esperienza applicativa, a prolungare per un ulteriore triennio il differimento del termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 123 del 1983.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza.

Chi ha perduto la cittadinanza per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista ove renda apposita dichiarazione all'Autorità competente.

Art. 2.

Il termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, è elevato ad un biennio per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.